

VIII.

SEDUTA DI VENERDI' 12 NOVEMBRE 1971

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **ALESSI**

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10,30.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, alla riunione odierna intervengono il professor Franco Basaglia, direttore dell'ospedale psichiatrico provinciale di Trieste, ed il professor Guido Neppi Modona, giudice del tribunale di Torino. A nome della Commissione ringrazio entrambi di avere accettato il nostro invito.

Dò subito la parola al professor Basaglia.

BASAGLIA, Direttore dell'ospedale psichiatrico provinciale di Trieste. La lettera del Presidente Bucalossi con la richiesta di una relazione su un problema così vasto contiene una serie tanto numerosa di quesiti cui sarebbe difficile dare una risposta esauriente. Sarebbe forse meglio mi si formulassero delle domande cui rispondere di volta in volta.

PRESIDENTE. Il tema, più d'ogni altro, salvo quant'altro ella volesse aggiungere per sua esperienza anche indiretta, mi pare quello dell'esigenza di un trattamento differenziato del disadattato rispetto al delinquente e di un trattamento di recupero in funzione diretta delle caratteristiche personali di ciascun soggetto. È un tema che più da vicino penso che possa riguardarla.

BASAGLIA, Direttore dell'ospedale psichiatrico provinciale di Trieste. Vorrei prima sapere se quanto mi si chiede si riferisce al problema dell'internato in generale o di quello nel carcere, cioè di un internato differenziato. Per parlare del problema del disadattato o del delinquente dovrei sapere a quali casi specifici ci si riferisce, perché gli internati corrispondono alle diverse ideologie rappresentate dalle istituzioni che li internano: quello nel carcere risponde ad un'ideologia punitiva, quello nell'ospedale psichiatrico all'ideologia custodialistica o terapeutica.

PRESIDENTE. Che cosa significa in questo caso « ideologia » ?

BASAGLIA, Direttore dell'ospedale psichiatrico provinciale di Trieste. In questo caso la razionalizzazione o la giustificazione scientifico-sociale con cui determinate persone sono internate in certe istituzioni per rispondere di un determinato atto. Penso che il carcerato sia espressione di una contraddizione della società e per questo tipo di contraddizione c'è un istituto che è il carcere. Il malato di mente esprime un'altra contraddizione che è la malattia, per la quale c'è un altro istituto: il manicomio. Il problema della riabilitazione è riferito al concetto che abbiamo dell'istituto e dell'internamento della persona e alla funzione che riconosciamo all'istituto e all'internamento.

PRESIDENTE. Non potremmo trattare il tema distinguendo nella duplice categoria degli internati quelli che lo sono per una causa e quelli che lo sono per un'altra ?

BASAGLIA, Direttore dell'ospedale psichiatrico provinciale di Trieste. In riferimento al problema della prevenzione e del recupero. Ma per quanto riguarda gli internati, nel momento in cui entrano nell'istituto - qualunque esso sia - perdono la loro identità e non sanno perché si trovano in quella istituzione. Il carcerato sconta una punizione inflittagli dalla società e che quindi subisce, nella misura in cui non riconosce le leggi da lui trasgredite come espressione anche della sua volontà e della sua partecipazione alla vita sociale; il malato subisce il suo internamento e regredisce perché non comprende la sua situazione e il suo ruolo come risposta a un certo suo comportamento. Il risanamento o la riabilitazione possono avvenire solo con una presa di coscienza da parte dell'internato della sua identità, del perché è carcerato o malato. Questo per quanto riguarda gli internati. Ma anche chi presiede a queste istituzioni non sa perché il carcerato è carcerato o il malato malato, quindi non può curarli né riabilitarli. La medicina, ad esempio, è tuttora inserita nel pensiero positivista, ma il malato mentale

non ha una causa di malattia oggettiva, organica riconosciuta. Chi ha mal di fegato ha una causa oggettiva fisica del male. Nel malato di mente questa causa organica non è stata individuata e tuttavia il medico ha con lui lo stesso rapporto che ha con altri tipi di malattie organiche. Quindi non può curarlo perché non sa curarlo. Perché in realtà il medico non sa chi sia e cosa sia la persona che, in seguito ad un comportamento anormale, entra nel suo istituto.

PRESIDENTE. Vi è un momento, durante l'internamento, in cui si procede allo studio del soggetto e del suo stato di mente. Questa fase ha però ancora carattere meramente istruttorio: la soluzione del quesito relativo allo stato di salute mentale del detenuto ed alla individuazione delle sue eventuali malattie è demandata alla perizia psichiatrica vera e propria.

Prendiamo poi in considerazione il condannato ad un periodo di internamento in un ospedale psichiatrico. Egli si presenta con una cartella clinica nella quale sono riportate le informazioni concernenti il suo stato di salute che, per altro, molte volte è ignorato dal soggetto stesso, ma è comunque senza dubbio noto al medico. Inoltre, l'individuo in esame è accompagnato anche da informazioni di carattere legale, riguardanti cioè eventuali sentenze dalle quali risulta responsabile o meno per il compimento dell'azione in seguito alla quale è stato internato.

Ora, dati questi presupposti di ordine burocratico e non (ad esempio l'esame compiuto dal medico per l'accertamento dello stato mentale dell'individuo non può essere classificato tra le operazioni burocratiche) io non riesco a comprendere l'affermazione secondo la quale il soggetto possa non identificare se stesso.

BASAGLIA, *Direttore dell'ospedale psichiatrico provinciale di Trieste*. Se vogliamo veramente comprendere il problema, dobbiamo verificare se il soggetto partecipi o meno al processo di riabilitazione. Nel caso in cui non si realizza questa partecipazione, noi restituiamo alla società l'individuo nelle stesse condizioni e situazioni che ne avevano determinato l'internamento. Tornando poi a quanto dicevo prima in merito al rapporto tra medico e paziente, mi pare degno di essere menzionato il caso dello psichiatra il quale, per il tipo di preparazione tecnica, non è in possesso di alcuna informazione sullo stato di salute mentale del soggetto sottoposto alle sue cure, in quanto egli dispone unicamente di

strumenti diagnostici e terapeutici tipici della medicina generale e che si dimostrano del tutto insufficienti nel caso della malattia mentale.

PRESIDENTE. Lei vuol dire che quando un malato viene internato, coloro che presiedono alle cure di questo infermo sono completamente all'oscuro dei suoi precedenti sanitari?

BASAGLIA, *Direttore dell'ospedale psichiatrico provinciale di Trieste*. Il malato viene visitato, controllato e riceve le prime cure: è quindi inviato presso l'istituto dove dovrà scontare un periodo di internamento. A questo punto noi ci limitiamo ad assicurare la sopravvivenza del detenuto. Ma il problema non è questo: il punto focale della questione riguarda il rapporto che si stabilisce tra direttore del carcere e soggetto internato, che coincide poi con la funzione dell'istituzione rappresentata dall'incarico che il direttore deve svolgere.

PRESIDENTE. L'anamnesi del soggetto, risultante dagli atti compiuti prima dell'internamento, può costituire un presupposto variabile in relazione alle osservazioni che il medico avrà modo di fare sul soggetto stesso. Questo rapporto perché si costituisca ha bisogno di due intelligenze, quella del medico e quella dell'ammalato e varia secondo il tipo e il grado della malattia. Non vedo perché in sede di cura i precedenti costituiscano una specie di irremovibile barriera che non consente al medico di rivalutare il soggetto e vedere se la diagnosi corrisponde alla verità e che cosa può fare per plasmare questo nuovo soggetto per un riadattamento alla vita sociale.

TAGLIARINI. Lo scopo di sentire uno psichiatra o comunque un cultore di una scienza diversa da quella giuridica in una materia come questa ha un presupposto molto preciso e cioè che si ammetta che nella conoscenza interdisciplinare vi sono alcune costanti che valgono per tutti i casi analoghi o per lo meno delle costanti che hanno valore scientifico applicabile ai casi analoghi.

Il ragionamento del professor Basaglia sul fatto della non conoscenza del soggetto in termini penalistici è questo: cioè noi abbiamo un condannato, una sentenza pronunciata ai sensi degli articoli 132 e 133 che costituiscono la diagnosi e la prognosi, abbiamo una diagnosi di pericolosità, secondo l'articolo 119 e una sentenza che dice che la persona è condannata

e che la sanzione è il carcere. Questo è un dato giuridico. Però qui siamo in un campo in cui, a differenza di altre sanzioni, la sanzione opera fuori dello schema di valutazione giuridica, cioè non è l'ergastolo o la reclusione o l'arresto, che sono poi dei nomi fittizi che diamo a delle situazioni di fatto: questa persona cioè è presa, avulsa dalla società e relegata in un carcere.

La sanzione non è un dato giuridico ma è la privazione dell'aria libera, è la privazione entro certi limiti del pensiero, è la privazione dei rapporti sessuali, cioè si concretizzano dei fatti che diventano il principio costante di ogni istituzione in sé. Cioè il manicomio, il carcere, la caserma, il cenobio in certi casi, hanno questi dati salienti, cioè questo tipo di esistenza fissata per le persone che ha un presupposto legale che è formale, come la cartella clinica per il medico; ma la conoscenza del dato naturalistico che questa persona deve seguire dovrebbe essere affidata ad altri canali di indagine, ad altri criteri di indagine.

E allora la domanda che faccio al professor Basaglia riguardo al problema non solo della risocializzazione, ma comunque della reimmersione di un soggetto nelle sue normali funzioni (che sono le uniche poi che la società gli riconosce per ragioni politiche e di forza), è questa: se possa l'istituzione in sé essere considerata come strumento idoneo di base per attuare questo. Mi sembra che la risposta sia negativa.

BASAGLIA, *Direttore dell'ospedale psichiatrico provinciale di Trieste*. Sì, anche perché l'istituto - come diceva lei - ha privato lo internato, in nome della sua ipotetica riabilitazione, del soddisfacimento di determinati bisogni primari la cui privazione non può in nessun modo avere un carattere riabilitativo. In pratica, l'istituto non dà all'internato la possibilità di trovare una sua identità e, dato che a causa dell'internamento egli ha perso l'identità che aveva « fuori » e non ne acquista una nuova corrispondente a quella del « dentro », sarà molto difficile che, una volta scontata la pena, egli risulti riabilitato.

Ora, se ci domandiamo perché il carcere o il manicomio siano finiti così, si deve dire che qualcosa non deve aver funzionato.

PRESIDENTE. Ma il quesito è proprio questo! Lei dovrebbe cioè dirci la sua opinione (in base alle sue conoscenze tecniche) circa quello che si può fare per meglio rispondere all'esigenza di un trattamento differenziato

nei confronti di una persona che non è un cittadino comune, ma un delinquente.

Secondo lei, il metodo di recupero in funzione diretta delle caratteristiche personali di ciascun soggetto deve subire una diversa ristrutturazione? E, in caso di risposta positiva, in che modo deve essere variata tale ristrutturazione?

BASAGLIA, *Direttore dell'ospedale psichiatrico provinciale di Trieste*. Per rispondere a queste domande partirò da un dato di realtà, premettendo che non ritengo utile vengano costruiti nuovi istituti di pena o nuovi manicomi in base a nuovi principi informativi. Io penso che la situazione potrebbe essere di molto migliorata se il carcere, il manicomio, o l'istituto di internamento in generale, potessero essere trasformati con la collaborazione degli stessi internati, con gli internati cioè che prendessero parte attiva ai cambiamenti progettati.

PRESIDENTE. Questo è un concetto astratto. In concreto come dovrebbe essere attuato?

BASAGLIA, *Direttore dell'ospedale psichiatrico provinciale di Trieste*. Intendo dire che finché una persona resta chiusa in una cella, essa diventa il suo letto, il suo bugliolo, la sua stanza e non partecipa alla istituzione se non come un altro degli oggetti di cui è costituita. Essa invece dovrebbe esercitare un ruolo attivo nella vita dell'istituto.

PRESIDENTE. Che io sappia, la cella viene abitata con continuità prevalentemente da coloro che sono in tali condizioni di pericolosità per se stessi e per gli altri da giustificare un isolamento. Nei manicomi e negli ospedali che ho visitato ho avuto modo di constatare che esiste una certa attività svolta al di fuori della cella, sempre che gli internati non siano soggetti pericolosi. A lei non risulta che vi sia una vita sociale? Che vi sia un'organizzazione di lavoro?

TAGLIARINI. Se il Presidente consente, vorrei integrare il quesito. La prima opinione è quella per cui attraverso il sistema dell'istituzione, o perché vi è una colpa o perché vi è uno stato di malattia, si devono salvaguardare certi interessi e valori della persona, necessariamente, per evitare il processo di reificazione (che la persona cioè diventi le cose nelle quali vive: la cella, il letto e così via); tolti questi casi vi è in tutto l'ordinamento carce-

rario una schematica che dice: salviamo queste persone con il lavoro, l'istruzione, l'istruzione religiosa? Lei ritiene realisticamente che questi siano valori compensativi rispetto all'integrità della persona? Ritiene inoltre, ove fossero compensativi - cioè se la prima risposta fosse positiva - che questo tipo di cura - comunque attuale - possa essere idoneo a ricreare una personalità o non porti ad aggravare la reificazione o a dare idee che la persona non ha?

BASAGLIA, Direttore dell'ospedale psichiatrico provinciale di Trieste. La prima risposta che darei è no. E se anche questi valori sostitutivi fossero in sé riabilitativi, direi che l'istruzione o il lavoro in carcere sono istituzionalizzati, perché l'istituto e la funzione che esso assolve distrugge la persona e quindi porta ad una maggiore reificazione, qualunque strumento esso usi.

PRESIDENTE. Questa sua affermazione si riferisce a persone in stato di salute tale da permettere un colloquio, e per questo dice che la istituzionalizzazione dei servizi porta ad un peggioramento della situazione. Che cosa propone per migliorarla?

BASAGLIA, Direttore dell'ospedale psichiatrico provinciale di Trieste. La trasformazione dell'istituto ad opera degli stessi soggetti che vivono nell'istituto, a tutti i livelli: il direttore, le infermiere, gli ammalati devono integrarsi insieme, riabilitarsi insieme. Non posso riabilitare una persona se non mi riabilito io.

PRESIDENTE. Non è astratto dire: riabilitiamo anche il direttore?

BASAGLIA, Direttore dell'ospedale psichiatrico provinciale di Trieste. Non è astratto perché solo in questo caso si può parlare di riabilitazione. In realtà se il medico non sa che cos'è il malato, o il carceriere non sa che cosa sono e per chi sono le leggi infrante dal carcerato, hanno bisogno esattamente quanto il malato e il carcerato di una riabilitazione che può essere fatta assieme. Se io incarno i pregiudizi per cui il malato è internato e il delinquente è in carcere, non posso riabilitare gli altri a liberarsi da questi pregiudizi per arrivare a una trasformazione dell'istituzione.

PRESIDENTE. La sua è una critica di fondo alla struttura sociale. Capisco il suo concetto, ma occorrerebbe chi appurasse che si è

riabilitato il medico. Si deve naturalmente presupporre che il medico sappia già fare il medico. Capisco che lei denuncia una situazione che va modificata; ma poiché non facciamo solo della filosofia e dobbiamo provvedere, pur tenendo conto in via di premessa della denuncia che lei fa, vorremmo sapere che cosa in concreto consiglia.

RE GIUSEPPINA. Questo metodo che abbiamo adottato, del dialogo, ha il vantaggio di rendere più preciso il pensiero, ma ci toglie una visione organica della situazione. Mi trovo in imbarazzo e finora non sono riuscita a chiarirmi le idee. Direi di chiedere al professor Basaglia quali strumenti in questi casi ha a disposizione lo psichiatra per poter rinnovare; quali concetti presiedano, all'interno dell'istituto, alla cura; quali sforzi siano stati compiuti; se esistano esperimenti che possano confermare la possibilità di raggiungere certi risultati.

Noi siamo qui per comprendere meglio certi concetti difficili, ma abbiamo bisogno di avere un quadro della situazione. Dovremmo ridurre al minimo le nostre richieste per lasciare spazio a chi ha già sperimentato certi problemi.

PRESIDENTE. Il professor Basaglia ha premesso che non ritiene opportuno svolgere una relazione e che preferisce rispondere a singole domande.

BASAGLIA, Direttore dell'ospedale psichiatrico provinciale di Trieste. Non ho infatti potuto preparare una relazione perché le richieste fattemi erano troppe e troppo vaste: ci sarebbe voluta un'enciclopedia.

Lei, signor Presidente, mi accennava al fatto che non si può fare della filosofia, ma dobbiamo pur metterci d'accordo su ciò di cui discutiamo, dobbiamo sapere quali sono i concetti informativi su cui si fonda o si fonderà il carcere trasformato o il manicomio trasformato.

Non possiamo modificare la struttura di una istituzione se questa continua a basarsi sugli stessi criteri che l'hanno condotta al punto in cui è oggi.

PRESIDENTE. Noi non presupponiamo la stabilità delle istituzioni esistenti: siamo perfettamente consapevoli della necessità di una loro ristrutturazione (il cui studio sarà avviato dopo l'acquisizione degli elementi occorrenti). Quindi lei non supponga che il legislatore intenda lasciare inalterato l'attuale

stato di fatto, ma, la prego, esponga il suo punto di vista organico sul tema, avanzando, qualora lo ritenga opportuno, proposte di riforma del settore.

BASAGLIA, Direttore dell'ospedale psichiatrico provinciale di Trieste. I metodi di riabilitazione sono molti: è opportuno però chiarire il criterio informatore della istituzione stessa, la funzione che assolve all'interno della struttura generale di cui fa parte e che rappresenta e tutela. Non è il metodo riabilitativo che determina l'efficacia della riabilitazione.

NEPPI MODONA, Giudice del tribunale di Torino. Mi sembra che la difficoltà del professor Basaglia relativa all'impostazione di un discorso sulla realtà carceraria e manicomiale derivi dal fatto che il disegno di legge in materia, approvato all'unanimità dal Senato, sostanzialmente non muta l'ideologia propria del settore. Io ritengo quindi che il professor Basaglia dovrebbe prescindere da questo provvedimento, dovrebbe cioè svincolarsi da questa realtà normativa.

BASAGLIA, Direttore dell'ospedale psichiatrico provinciale di Trieste. Il problema presenta due aspetti, l'uno interno e l'altro esterno alla persona del detenuto.

Noi sappiamo che vengono rinchiusi negli istituti coloro che risultano malati di mente o che abbiano commesso atti asociali. Negli ospedali psichiatrici lo psichiatra, con la sua preparazione tecnico-scientifica di tipo positivista, si trova nella necessità di assumere, per la stessa natura della malattia mentale, degli elementi esterni alla persona che dovrebbe curare, attraverso lo studio dell'ambiente sociale dal quale l'ammalato proviene e delle motivazioni che lo hanno indotto ad un comportamento anormale. Ora, il medico è stato educato a curare il corpo e quindi egli tende a stabilire con il malato un rapporto reificante, che contribuisce a inglobarlo direttamente nell'istituzione e ad adattarlo alle esigenze dell'istituzione stessa. Il problema, quindi, risiede soprattutto nell'ideologia dell'internamento e non in quella tecnico-scientifica della malattia. Cioè, la natura dell'internamento (che ha solo un carattere e una funzione organizzativa) non ha niente a che fare con la natura della malattia. Ora, da un punto di vista giuridico e scientifico, noi siamo in grado di definire con delle etichette il malato di mente e il delinquente, ma in realtà sappiamo ben poco dell'uno e dell'altro, per cui diviene proble-

matico il reinserimento nella vita sociale di soggetti che presentano caratteristiche ai nostri occhi ancora sconosciute. Per raggiungere l'obiettivo fondamentale del reinserimento del malato, dobbiamo studiarne l'ambiente di provenienza e le motivazioni che ne hanno prodotto l'emarginazione, atto che la società è costretta a compiere al fine di difendere se stessa da chi può turbare un certo equilibrio o un certo andamento sociale.

PRESIDENTE. Mi pare di aver capito che alla organizzazione attuale del settore presiede il criterio della difesa sociale: quindi, il problema si capovolge, in quanto si manifesta la opportunità di prendere in considerazione non la società rispetto al soggetto, ma questo ultimo rispetto alla società. Ed in questo caso l'individuo deve essere esaminato nella pienezza della sua vita sociale, cioè in un periodo antecedente al suo ricovero, allo scopo di stimolare gli elementi positivi presenti nel detenuto, combattendone nel contempo gli aspetti negativi.

Potremmo, quindi, elaborare una proposta di questo genere: orientare la gestione dei manicomi nel senso di fare in modo che i soggetti, una volta ricoverati, non vengano più a trovarsi di fronte a sentenze o ordinanze o fatti precostituiti, ma siano invece affidati alle cure dell'istituto. Osservando questo criterio si potrebbe, forse, pervenire alla ricostruzione del soggetto e quindi al suo reinserimento nella società.

La barriera dell'incarto deve essere superata con una facoltà data al medico di studiare il soggetto.

BASAGLIA, Direttore dell'ospedale psichiatrico provinciale di Trieste. Quello che lei dice è esatto. Ma siccome per il momento si tratta di un'ipotesi, io sostengo che dobbiamo invece partire dalla realtà. Il manicomio deve essere modificato dall'interno, perché la società oggi non ha la possibilità di fare questa trasformazione dall'esterno. L'emarginazione oggi si attua secondo processi e finalità ben chiare e non siamo in grado di convincere scientificamente la società a mutare atteggiamento, dato che l'atteggiamento della società nei confronti del problema dell'emarginazione è essenzialmente un problema economico, e quindi politico. In questo senso il manicomio non può che essere modificato dal di dentro. L'internato deve capire che cosa sono gli incartamenti che lo definiscono, quindi il problema non è tanto eliminare gli incartamenti, ma il fatto che essi devono essere as-

sunti dall'internato come espressione della sua reale identità attraverso la presa di coscienza del significato della sentenza e della diagnosi. La sua identità è, in realtà, costituita da queste carte in cui l'internato viene definito: c'è diversità tra gli atti compiuti e la sanzione cui la persona è soggetta a causa dell'atto. Dobbiamo dare coscienza a queste persone dei loro atti, dopo di che si può incominciare a parlare di riabilitazione per effettuare la quale ci sono molti mezzi.

Prendiamo ad esempio il lavoro, su cui si fonda la riabilitazione in tutte le istituzioni. Anche per questo si tratta di una situazione per cui l'internato impara che il lavoro è colpa, è pena e quando uscirà e lavorerà vedrà sempre nel lavoro la colpa e la pena. Questo se lo si costringe a lavorare, senza offrirgli altre alternative.

PRESIDENTE. Io sono avvocato e ho come clienti anche molti internati che praticamente mi perseguitano, sapendo che sono deputato, per ottenere un lavoro.

BASAGLIA, Direttore dell'ospedale psichiatrico provinciale di Trieste. Perché è la loro unica possibilità. Negli ospedali chiusi, nei reparti chiusi, il malato chiede di andare a lavorare, e lo considera un premio, perché in questo modo esce dal chiuso.

Pensiamo allo sfruttamento dei malati negli ospedali italiani. In Italia gli ospedali operano un totale sfruttamento del malato e le amministrazioni provinciali dovrebbero spendere molti milioni in più all'anno, se i malati non lavorassero, per assumere nuovo personale. Il fatto è che negli ospedali, come nelle carceri, si vende il lavoro come cura, mentre è soltanto sfruttamento.

TAGLIARINI. Oggi si parla molto, proprio per facilitare questa forma di autointegrazione, delle istituzioni aperte. Vorrei sapere dal professor Basaglia, che ha molta esperienza in questo settore, qual è effettivamente il limite di queste istituzioni rispetto alla reazione esterna.

BASAGLIA, Direttore dell'ospedale psichiatrico provinciale di Trieste. Effettivamente l'esterno si ribella all'apertura dell'ospedale perché giudica l'internato una persona scandalosa e indegna. Quindi l'apertura degli istituti provoca enormi reazioni esterne. Ma noi sappiamo che spesso possiamo costruire, determinare, provocare la pericolosità di un soggetto; basta che scriviamo in prima pagina

sul giornale che si tratta di un malato pericoloso o basta che un gruppo lo definisca tale. E sappiamo come si verifichi un aumento considerevole di ricoveri subito dopo avvenimenti clamorosi che abbiano avuto per protagonista un « pazzo » codificato come tale. L'esterno reagisce sempre a qualunque azione innovatrice che turbi un equilibrio (buono o cattivo, non importa) raggiunto. Anche perché lo si fa reagire attraverso il giudizio che si dà dell'avvenimento.

La campagna, ad esempio, in corso per il « mostro » di Marsala è scandalosa. Lo *shock* era determinato dal fatto che l'omicida non risultava « matto », mentre il delinquente bisogna definirlo tale altrimenti non c'è più la netta distinzione tra normale e abnorme a garantire la sicurezza della « norma ». Ma questo comporta anche un contemporaneo insprimento dell'opinione pubblica nei confronti dei comportamenti abnormi e questo ha serie conseguenze per il precario equilibrio in cui vivono le persone che soffrono di disturbi psichici. C'è un'enorme responsabilità nello scatenare queste reazioni che sono volute e provocate.

RE GIUSEPPINA. Lei parlava poco fa della necessità, che diventa poi la chiave del problema, che il recupero, la guarigione e la cura, cioè tutta quella che può essere la gamma dei tentativi proprio per risolvere il problema, viene dalla partecipazione dello stesso malato. Lei pensa che questo si possa verificare senza un contributo dell'organizzazione e delle strutture sociali?

BASAGLIA, Direttore dell'ospedale psichiatrico provinciale di Trieste. No.

RE GIUSEPPINA. Lei ha parlato di reazioni negative che limitano questo.

BASAGLIA, Direttore dell'ospedale psichiatrico provinciale di Trieste. È necessario provocare delle reazioni anche all'esterno perché una riabilitazione è possibile solo attraverso una reazione conflittiva. Si può creare una situazione adattiva e una situazione conflittiva. Quando si fanno emergere le contraddizioni dell'istituto ed esse escono dai limiti dell'istituto stesso e si propongono come contraddizioni della società, si può modificare qualcosa sulla realtà. Quando invece si crea una situazione adattiva, si fa solo il bel manicomio e il nuovo carcere, il cui ruolo resta quello di conservare la funzione dell'istituzione (ad esempio custodialistica per l'ospedale psichiatrico, punitiva per il carcere).

RE GIUSEPPINA. Ciò riproduce in piccolo quello che deve essere solo un apporto che deve venire dall'esterno.

BASAGLIA, *Direttore dell'ospedale psichiatrico provinciale di Trieste*. Le faccio lo esempio di Gorizia, dove ho diretto il manicomio fino a pochi anni fa. Oggi questa città sa di avere un istituto di un tipo particolare e l'esterno, in bene o in male, vi partecipa, è stato costretto a parteciparvi. Mentre a volte succede che la società esterna rifiuta tale imposizione perché rifiuta di sapere esattamente quello che essa stessa è. I manicomi e le malattie esistono e devono essere assunti come dati dialettici che non possono essere isolati per poter pensare che non ci siano. Per questo dobbiamo dare la possibilità alla società esterna di partecipare alle trasformazioni, altrimenti esse non avranno alcun peso.

RE GIUSEPPINA. Quindi anche per quanto riguarda la prevenzione si deve agire come si opera per il recupero.

BASAGLIA, *Direttore dell'ospedale psichiatrico provinciale di Trieste*. Sì, questo è il problema del « fuori ». Il problema della prevenzione non si risolve facendo l'analisi del sangue o il test per la delinquenza, come pare si attui già in America, ad esempio.

PADULA. L'attuale stadio della cultura criminologica e dell'antropologia criminale italiana, il livello medio di maturità della classe media, giustificano la richiesta che viene dalle categorie specialistiche di uno spazio sempre maggiore, all'interno delle istituzioni - anche in posizione dirigenziale - del medico rispetto al tradizionale personale amministrativo? In termini di economia sociale lei ritiene che questa linea sia oggi attuale o ritiene che si tradurrebbe soltanto in un apparente perfezionamento del sistema con conseguenti costi altissimi, ma con risultati di fatto modesti?

BASAGLIA, *Direttore dell'ospedale psichiatrico provinciale di Trieste*. Se l'attuale preparazione culturale della classe tecnica oggi non è quella che si vorrebbe, ciò è dovuto ad un'enorme arretratezza del sistema.

A parte questo, anche se ci fosse una classe medica preparata, sarei comunque contrario all'attribuzione di questo spazio maggiore proprio a questo tipo di tecnici, poiché non farebbero che istituzionalizzare il sistema. Ritengo al contrario che un'azione preminente

debba essere svolta dal personale di custodia, dagli infermieri, che sono parte attiva nella riabilitazione dei soggetti.

Penso in definitiva che il medico o lo psichiatra siano importanti, ma non necessari alla funzionalità dell'istituzione.

Se accadesse ciò che ha ipotizzato l'onorevole Padula potremmo configurare una situazione fantastica americana, guidata da tecnici *monstre*.

PRESIDENTE. Do ora la parola al professor Guido Neppi Modona, giudice del tribunale di Torino.

NEPPI MODONA, *Giudice del tribunale di Torino*. Anche io ho delle grosse difficoltà nell'impostare un discorso sulla attuale riforma carceraria, perché nutro dei profondi dubbi sul fondamento logico e razionale della riforma stessa e sul modo con il quale essa viene mandata innanzi.

È mia impressione che si tratti di una riforma sbagliata, che non può portare a risultati soddisfacenti, perché priva dei necessari collegamenti con la riforma del codice penale. È infatti errato trattare della riforma carceraria se prima non si affronta tutto quello che sta a monte di essa: e cioè il problema delle pene, delle misure di sicurezza, dell'entità delle sanzioni eccetera, tanto più che i due problemi sono strettamente connessi.

A questo punto sarebbe quindi molto facile e comodo dire che non vale la pena di occuparci di una riforma settoriale (che tra l'altro si ricollega direttamente alla struttura del regolamento fascista Rocco): questa posizione di assenteismo offrirebbe peraltro la possibilità di istituire un punto di forza dell'attuale sistema penale (poiché la riforma carceraria verrebbe emanata in un'epoca non sospetta e con tutte le garanzie democratiche), che creerebbe poi ostacolo ad una successiva riforma veramente avanzata del codice penale in tema di sanzioni.

PRESIDENTE. Lei ha seguito la modifica del primo libro del codice penale?

NEPPI MODONA, *Giudice del tribunale di Torino*. Sì, e trovo che per quanto riguarda le pene e le misure di sicurezza non c'è nessuna innovazione sostanziale.

Secondo me due sono le alternative: o si fa una riforma effettiva, avanzata e rivoluzionaria rispetto al sistema attuale, che però è destinata a rimanere inattuata a causa della

sua incompatibilità con le norme del codice penale, oppure si fa una riforma superficiale che serve solo a tranquillizzare la coscienza, ma non a risolvere i problemi di fondo.

Sarebbe a mio avviso opportuno, nell'ambito di questa riforma superficiale, cercare di migliorare il più possibile l'attuale struttura del disegno di legge e di adeguarla, sia pure con ritocchi marginali, alle istanze provenienti dal mondo carcerario.

Muovendomi in questa direzione, prenderò in esame non tutti i temi fondamentali per migliorare la riforma, ma solo quelli indicati nella lettera che ho ricevuto.

Vorrei affrontare per primo un nodo cruciale del problema carcerario: quello della vigilanza e degli agenti di custodia. Devo dire subito che mi stupisce - dato che si tratta di uno dei problemi più gravi - che nel disegno di legge se ne parli solo nell'articolo 5, dove si dice che gli appartenenti al corpo di agenti di custodia devono frequentare un corso di specializzazione e devono, durante la carriera, partecipare a corsi di aggiornamento e perfezionamento.

Il rapporto carcerario ha due termini essenziali: custode e custodito. Per quanto riguarda i custoditi, si parla di assicurare ai detenuti un trattamento conforme alle loro esigenze umane, di adeguare la posizione dei detenuti a quella degli altri cittadini, concedendo loro i diritti essenziali della personalità. Per quanto riguarda gli agenti di custodia, queste garanzie non vengono neppure accennate: l'agente di custodia viene ancora mantenuto in quella situazione di soggezione, di sfruttamento, di sacrificio sancita dal regolamento del 1941. Situazione quasi del tutto analoga a quella in cui attualmente versa il detenuto.

Se sfogliamo il regolamento del 1941, vediamo analogie impressionanti fra le costrizioni cui è sottoposto l'agente di custodia e quelle subite dal detenuto: mi riferisco al divieto di reclamo, alla soggezione ai superiori, ai vincoli rigidissimi di subordinazione gerarchica, alla vita dentro il carcere, al problema delle licenze, prescindendo da quello salariale. Abbiamo un quadro obiettivo per cui possiamo dire che l'agente di custodia, che ha la medesima provenienza sociale del detenuto, è in tutto e per tutto un emarginato, così come lo è il detenuto, ed ha gli stessi problemi di riadattamento sociale del detenuto. Come possiamo pretendere che siano riconosciuti i diritti dei detenuti, se non attribuiamo parimenti gli stessi diritti a coloro che questi diritti devono far rispettare?

Si ha l'impressione - è storicamente è molto ben dimostrato - che lo stato di frustrazione degli agenti di custodia sia voluto per poter essere struttato contro il detenuto. Si crea cioè un conflitto - apparente perché entrambi sono degli emarginati - allo scopo di rendere più facile la gestione dell'istituzione carceraria.

Ho fatto ricerche d'archivio ed ho constatato l'esistenza di casi sconvolgenti di comportamento degli agenti nei confronti del detenuto, un atteggiamento di violenza continua.

Sul *Bollettino ufficiale della direzione generale delle carceri e riformatori* degli anni 1870-1874, ho trovato a decine episodi di questo genere, riportati da questo bollettino ufficiale senza una parola di deprecazione: una sentinella, avendo ricevuto insulti invece che obbedienza da un carcerato, gli spara alla coscia; un altro detenuto, avendogli la sentinella sparato contro perché oltre ad essersi arrampicato sulle sbarre della finestra aveva coperto di ingiurie la sentinella stessa, rimane cadavere all'istante. Ho trovato episodi del genere durante tutto il corso della storia carceraria dall'unità in poi.

L'unica soluzione è quella di smilitarizzare il personale di custodia che svolge le sue funzioni all'interno degli stabilimenti. Alla custodia esterna dovrebbero essere adibiti corpi militari.

La situazione cui mi riferisco si verifica per la rigidissima disciplina militare cui sono sottoposti gli agenti di custodia, militarizzati nel 1945, e sottoposti quindi anche al codice penale militare, per cui il rispondere male ad un superiore costituisce ad esempio il reato di insubordinazione.

Non è azzardato ritenere che presto assisteremo ad un'esplosione di protesta degli agenti di custodia analoga a quella verificatasi negli anni 1919-1921. All'Archivio di Stato ho trovato ampio materiale relativo a queste agitazioni, con le quali gli agenti di custodia chiedevano un trattamento più umano, come lo chiedono ora.

Dico che la situazione attuale è analoga perché da un libro scritto da un sociologo e da un ex detenuto (Ricci-Salierno *Il carcere in Italia*, Einaudi, Torino, 1971) e in particolare dal capitolo VII, dedicato a numerose interviste con il personale di custodia, emerge in maniera limpida la totale equiparazione degli agenti di custodia ai detenuti. Desidero ancora sottolineare l'urgenza del problema: esiste, infatti, una situazione di rivolta latente, che potrebbe esplodere molto presto. Gli

agenti di custodia costituiscono un corpo che non può essere ancora a lungo mantenuto in questo stato di soggezione: le gravi carenze del disegno di legge, che non modifica il regolamento per il corpo degli agenti di custodia del 1941, avalla in pratica l'attuale gravissima precaria situazione.

Venendo ora ad affrontare l'argomento dell'istruzione, debbo precisare che, per quanto riguarda l'istruzione in senso tradizionale, cioè i corsi di studio elementari e medi, non ho una competenza diretta. Vorrei solo segnalare la attività di un maestro elementare, Valeriani, insegnante presso il carcere di Reggio Emilia, il quale, tra breve, pubblicherà per l'editore Laterza un libro molto interessante sulla sua esperienza. Da quest'opera emerge che l'istruzione elementare nelle carceri deve essere impostata su criteri completamente diversi da quelli preposti al tipo di istruzione tradizionalmente impartite nelle scuole libere. E cioè nelle carceri occorre svolgere un determinato lavoro allo scopo di fare acquisire ai detenuti coscienza collettiva della propria situazione: questo è l'unico risultato positivo che il Valeriani ritiene possa essere ottenuto dall'istruzione impartita all'interno delle carceri.

Un'altra esperienza che mi sembra interessante e che vorrei segnalare alla Commissione è quella di un gruppo di studio formato da detenuti, iscritti presso la facoltà di sociologia della città di Trento. Si tratta di detenuti comuni, cioè non politici, i quali, praticamente, hanno seguito il *curriculum* completo degli studi durante il periodo di detenzione. Questo gruppo, che cerco di aiutare fornendo materiale e documentazioni, fa capo al professor Alberoni, della facoltà di sociologia, il quale potrebbe fornire alla Commissione qualche dato utile relativamente all'istruzione universitaria negli istituti di pena.

Nell'ambito del tema dell'istruzione dobbiamo occuparci anche di tutti quegli elementi che ruotano intorno al vero e proprio insegnamento scolastico: a questo proposito debbono essere fatti alcuni rilievi sulla disciplina delle biblioteche nell'attuale disegno di legge sulla riforma penitenziaria. L'articolo 7 di questo testo stabilisce che siano ammessi nelle biblioteche solo libri a contenuto informativo, istruttivo, educativo: stante il carattere tassativo di questa e di tutte le altre elencazioni contenute nel disegno di legge per cui tutto ciò che non è indicato espressamente nelle norme deve ritenersi non consentito, ne deriva che nelle biblioteche delle carceri non potranno essere introdotti libri di contenuto politico e sindacale, testi cioè che siano in grado di creare più

incisivi collegamenti con la realtà sociale esterna. A mio avviso siamo qui di fronte ad una limitazione assolutamente non conforme a quelle che dovrebbero essere le esigenze di fondo dell'istruzione carceraria. Esistono poi ancora altre barriere che debbono essere denunciate. L'articolo 11 del disegno di legge, infatti, sancisce che i detenuti, « qualora non ostino motivi di sicurezza o di ordine pubblico », sono autorizzati a tenere presso di sé periodici, quotidiani e libri. Ora, poiché evidentemente con i libri non si organizzano rivolte o evasioni, questa disposizione tende ad esercitare un controllo ideologico e politico sulle letture dei detenuti: per cui, forse sarebbe opportuno eliminare questa limitazione. Del resto, l'esistenza di restrizioni di questo tipo emerge anche dall'esame dell'articolo 9, nel quale si afferma che i detenuti possono tenere presso sé, senza richiedere l'autorizzazione al direttore, libri riguardanti la religione professata. Ed ancora è da segnalare il contenuto dell'articolo 10 il quale, prevedendo l'organizzazione di attività culturali e ricreative, non fa alcun accenno ad attività politiche e sindacali, a mio avviso importanti ai fini del reinserimento del detenuto nella vita sociale. Un ultimo articolo dal quale emerge il sospetto del legislatore nei confronti del detenuto è l'articolo 17, il quale stabilisce che i detenuti politici siano separati dagli altri. Sono del parere che con questa norma non si tende a tutelare il detenuto politico nei confronti del detenuto comune, bensì ad impedire al primo di svolgere un'azione di propaganda e di sensibilizzazione nei confronti dei compagni di detenzione.

PRESIDENTE. Dal Risorgimento al periodo fascista, il detenuto politico è sempre stato umiliato attraverso il contatto con delinquenti comuni, ladri, assassini.

NEPPI MODONA, Giudice del tribunale di Torino. Ritengo che oggi i detenuti politici avvertano quasi come una sperequazione a loro danno il fatto di non essere messi a contatto con gli altri, a prescindere dal fatto che, a mio parere, tutti i detenuti sono politici, e quindi la legittimità di distinzioni tra delinquenti comuni e detenuti politici è più che discutibile.

PRESIDENTE. Per lei sarebbe affittivo il fatto che a colui, che è in carcere per un reato commesso anche se di carattere politico, venga impedito di fare propaganda dei suoi operati?

NEPPI MODONA, *Giudice del tribunale di Torino*. Non esamino il problema del punto di vista dell'afflittività o meno della pena per il detenuto politico.

Vorrei solo segnalare una tendenza di fondo, cioè la volontà del legislatore di non introdurre in carcere interessi politici e sindacali. Proprio esaminando il problema del reinserimento del detenuto nella vita sociale vediamo che, malgrado le frequenti affermazioni del disegno di legge in cui si esprime la volontà di raggiungere questo risultato fondamentale per il riadattamento sociale del detenuto, l'attuale impostazione del disegno di legge mira a perpetuare una struttura carceraria con l'esclusione totale degli interessi e delle comunicazioni col mondo esterno.

Per rovesciare quindi questa impostazione di fondo del carcere come istituzione e per aprire questo al mondo esterno, facilitando il riadattamento del detenuto, penso si debba partire dalla premessa che (lasciando da parte i delitti sessuali o di sangue che sono difficilmente inseribili in questo schema) la maggior parte dei reati sono soprattutto delitti contro il patrimonio ed esprimono quindi una certa carica di conflittualità e di insoddisfazione nei confronti dell'ordinamento sociale costituito; questa carica è poi anche la spinta più prepotente al recidivismo quando il detenuto esce dal carcere. Se è vero che il reato esprime questa carica di protesta nei confronti dell'ordinamento sociale costituito, bisogna tenerne conto e cercare di incanalare in forme civili e democratiche, e cioè con le opportune cautele introdurre la realtà politica e sindacale entro il carcere e creare contatti tra detenuti e esponenti del mondo sindacale e politico, sul presupposto che questi interessi sono beni sociali che forse impediranno la ricaduta del detenuto nel delitto, incanalando in forme civili e democratiche la sua protesta e il suo odio nei confronti della società.

Per molti detenuti questi saranno i primi contatti della propria vita con questa realtà politica e sindacale e saranno certamente positivi; per altri, si tratterà di non creare distacchi troppo bruschi con la realtà esterna quando vengono incarcerati.

Sempre riguardo al reinserimento nella vita sociale del detenuto (e mi riallaccio in termini diversi a quello che ha detto il professor Basaglia), ritengo che uno dei mezzi essenziali per superare l'attuale situazione sia quello che fa dell'individuo il soggetto della istituzione, cioè quello di consentire che la comunità dei detenuti e degli agenti di custodia, sui presupposti di cui si è parlato prima,

autogestisca con il controllo e la partecipazione di tutti (assistenti sociali, operatori carcerari, agenti di custodia, direzione) almeno alcuni servizi carcerari, soprattutto quelli relativi al tempo libero, proprio per fare del detenuto un protagonista e non un semplice oggetto della detenzione.

Questa autogestione deve avvenire attraverso forme democratiche di confronto delle idee, e cioè forme rappresentative e assembleari. Sulle forme assembleari ho alcune perplessità, perché alcuni specialisti dei problemi carcerari dicono che vi sono motivi di ordine e di sicurezza che non permettono nell'attuale situazione, il controllo di riunioni assembleari dei detenuti. Si possono però almeno stabilire organismi rappresentativi democraticamente eletti.

Nell'attuale disegno di legge non c'è nulla di tutto questo; e che, in particolare, sia proibita qualsiasi forma di autogestione, si desume dalla lettura dell'articolo 53.

PRESIDENTE. C'è stata addirittura una proposta di detenuti per avere la rappresentanza in camera di consiglio quando si delibera la sentenza!

NEPPI MODONA, *Giudice del tribunale di Torino*. Qui si tratta di rappresentanze ben limitate e determinate per attività che sono proprie dei detenuti. Mi rendo tuttavia conto che sono idee che suscitano in genere delle reazioni.

PRESIDENTE. Lei ha osservato che non ci può essere una connessione tra esecuzione e addirittura il momento legislativo. Carnelutti ha sottolineato che non si può procedere per fasi e che nel codice di procedura penale l'esecuzione è considerata in un titolo successivo e distinto da quello del giudizio, mentre l'esecuzione della pena entra nell'intimo dello stesso giudizio e si deve considerare come fase senza soluzione di continuità a quella dibattimentale e quindi non è una cosa esterna e il processo continua anche in sede di esecuzione.

Tenendo presente questo lei giustamente ha osservato che la riforma del primo libro del codice penale riguarda dei ritocchi di ordine tecnico, ma non sposta l'idea fondamentale che la pena è un pubblico castigo che deve avere la caratteristica dell'emenda; parte cioè da un concetto afflittivo perché la pena costituisce un castigo, ma deve essere strutturata in termini tali da contemplare la possibilità di redenzione. Il termine qualitativo non è

contemplato nel disegno di legge. Bisogna vedere dunque se occorre parlare di un codice penale o di un codice di sanzioni.

NEPPI MODONA, *Giudice del tribunale di Torino*. In effetti la osservazione giustissima del Presidente conferma i limiti estremamente ristretti entro i quali può operare la riforma del sistema carcerario. D'altra parte c'è l'esigenza di apportare le opportune modifiche al disegno di legge, per evitare di avallare una riforma che costituirebbe un punto di forza dell'attuale sistema penale e creerebbe ostacoli ad un mutamento sostanziale del regime delle pene disciplinato dal codice penale.

PRESIDENTE. È anche vero che la scienza penitenziaria ha posto la scienza giuridica penale di fronte ad una realtà.

NEPPI MODONA, *Giudice del tribunale di Torino*. Sempre in questi limiti ben ristretti, vorrei segnalare alcune norme che sembrano contrastanti con l'affermazione di principio di facilitare i contatti del detenuto con il mondo esterno. Per quanto riguarda i colloqui, l'ultimo comma dell'articolo 54 dice: « Particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari ». Una norma siffatta significa che vi è sfavore verso i colloqui con persone che non siano legate al detenuto da vincoli di parentela, mentre, a mio avviso, non vi dovrebbero essere ostacoli in questo senso.

PRESIDENTE. Credo che la norma voglia instaurare un certo controllo sui colloqui che non siano con familiari. Immagini un imputato per associazione a delinquere: se potesse avere colloqui con chiunque continuerebbe la sua attività anche in carcere!

NEPPI MODONA, *Giudice del tribunale di Torino*. Lei, in questo caso, ha perfettamente ragione, ma quello che mi preoccupa è che, da un punto di vista sistematico, nulla si dica nel disegno di legge circa i colloqui con persone estranee. Ciò, secondo me, è invece fondamentale per il futuro reinserimento del detenuto nella vita esterna.

TAGLIARINI. A mio avviso la norma è assolutamente permissiva e stabilisce soltanto una precedenza per i familiari.

NEPPI MODONA, *Giudice del tribunale di Torino*. Non vorrei essere pessimista, ma ho l'impressione che questa legge sarà seguita da un regolamento, nel quale saranno inserite

norme restrittive, che prenderanno proprio spunto da disposizioni come l'articolo 54, ultimo comma. Ciò mi sembra confermato dalla disciplina delle visite di persone estranee, di cui all'articolo 76 del disegno di legge (si ammettono alla visita degli stabilimenti penitenziari determinate categorie di persone che ricoprono cariche pubbliche, partendo dai ministri, sottosegretari di Stato, membri del Parlamento, fino ad arrivare ai prefetti e ai medici provinciali). In rapporto al disegno di legge precedente - di cui era relatore l'onorevole Gonella e in cui le visite delle persone estranee erano riguardate con particolare cautela al fine di non rompere il normale isolamento della vita carceraria - vi è una sola modifica formale riguardante le visite dei presidenti delle giunte regionali. Per il resto l'elenco rimane inalterato, ed è lo stesso che figura nel « regolamento Rocco ». Viene altresì soppressa quell'infelice espressione riguardante « l'isolamento della vita carceraria », che figurava nel disegno di legge precedente.

TAGLIARINI. L'elenco cui lei si riferisce è relativo alle visite per le quali non si deve richiedere l'autorizzazione.

NEPPI MODONA, *Giudice del tribunale di Torino*. È esatto. Ma le persone non ricomprese in quell'elenco devono munirsi, per visitare un istituto penitenziario, di un'autorizzazione del Ministero, con la conseguenza di dover esperire pratiche burocratiche di esito incerto. Per quanto riguarda il modo con il quale avviene la visita, posso constatare un certo miglioramento perché non vi è più lo espresso divieto di parlare con il detenuto. Evidentemente si è voluto creare un collegamento tra il mondo chiuso del carcere e la realtà esterna. Però il grosso limite è costituito dal fatto che vengono ammesse alle visite determinate persone non in relazione alla possibilità di incidere sulla vita carceraria, ma in relazione alla loro carica istituzionale. Proporrei pertanto di allargare notevolmente l'elenco delle persone ammesse a visitare il detenuto senza autorizzazione del direttore del carcere o del Ministero, perché in realtà l'argomento si inserisce nel discorso di fondo concernente il rapporto fra il mondo carcerario e le istituzioni sociali esterne.

Anche riguardo a questo tema si nota nel disegno di legge la tendenza ad impedire qualsiasi rapporto fra carcere ed istituzioni sociali esterne, conglobando tutte le istituzioni sociali che possano influire sul trattamento sociale del detenuto all'interno dell'amministrazione

carceraria. Ricaviamo questo dato di fondo attraverso l'esame delle eccezioni al principio generale. Di ricorso ad istituzioni sociali esterne si parla in tre punti: all'ottavo comma dell'articolo 24, dove si dice che l'amministrazione può valersi della collaborazione di istituzioni pubbliche e private per l'assistenza sanitaria; all'articolo 31, terzo comma, e all'articolo 32, terzo comma, dove è detto che per l'assistenza alle famiglie dei detenuti ed ai detenuti si può ricorrere ad istituzioni sociali pubbliche esterne. Sono gli unici spiragli attraverso i quali organi privati o pubblici esterni possano entrare nelle carceri, perché per l'articolo 77 i centri di servizio sociale sono disciplinati dal regolamento interno e saranno totalmente soggetti al direttore. Quindi quest'organo essenziale per il recupero sociale è subordinato alla gerarchia carceraria. Lo stesso dicasi dei consigli di aiuto sociale, che mantengono la stessa struttura dei consigli di patronato. Sono organi inseriti nella struttura carceraria; e non si vede perché il solo cambiamento del nome possa giustificare il mantenimento di un istituto che, tranne le lodevoli eccezioni dovute all'iniziativa di singoli benemeriti, ha fallito palesemente il suo scopo.

Le nuove figure che collaborano al riadattamento sociale del detenuto, come gli assistenti volontari, sono del tutto inseriti nella gerarchia carceraria e dipendono in tutto e per tutto dal direttore, sotto la cui guida esercitano la loro attività anche gli educatori, che fanno addirittura parte, così come il cappellano, del consiglio di disciplina.

Che credibilità può avere l'educatore se riveste la duplice figura di persecutore e di persona che deve aiutare i detenuti a risolvere i propri problemi individuali e di gruppo?

PRESIDENTE. Certo la immissione del cappellano nel consiglio di disciplina è estremamente grave, ma credo sia fatta in favore del detenuto in quanto il cappellano è sempre il confidente pietoso e può rappresentare per il detenuto una voce di difesa. Il che però genera un equivoco. Sarebbe bene che si eliminasse, ma l'ispirazione che ha dettato l'immissione era quella di portare nel consiglio la voce più intima del detenuto. Questo certo finisce coll'incidere però negativamente sul cappellano danneggiandone la funzione. Ma i detenuti vogliono la sua presenza in consiglio.

BASAGLIA, Direttore dell'ospedale psichiatrico provinciale di Trieste. C'è una logica particolare del detenuto, che non coincide con quella di chi lo tiene in detenzione.

NEPPI MODONA, Giudice del tribunale di Torino. Mi sia permessa una piccola parentesi. Il consiglio di disciplina previsto dal disegno di legge Gonella, riproduce sostanzialmente quello del « regolamento Rocco », essendo composto da direttore, medico, cappellano, educatore. A giudicare delle infrazioni, commesse dai detenuti, sono coloro che rivestono la figura di parte lesa, perché sono tutte figure inserite nella gerarchia carceraria.

PRESIDENTE. Ma anche la presenza del medico è in favore del detenuto.

TAGLIARINI. Quando si tratta solo di infrazioni disciplinari, in tutti gli ordinamenti il giudice è interno all'organo (anche nella magistratura), perché si vuole che il giudizio sia un *interna corporis* dal momento che non si giudica in materia esterna, ma in branche dell'ordinamento interno. Può però essere giusto affermare che il medico ed il cappellano per ragioni di opportunità non dovrebbero partecipare al giudizio sulle sanzioni disciplinari.

NEPPI MODONA, Giudice del tribunale di Torino. Si potrebbe attribuire il giudizio al giudice di sorveglianza.

PRESIDENTE. La presenza del medico e del cappellano può moderare le decisioni del direttore.

NEPPI MODONA, Giudice del tribunale di Torino. Se il cappellano è effettivamente indipendente rispetto al direttore, questi può farlo allontanare.

Conosco un cappellano che aveva svolto opera veramente meritoria ed è stato sospeso dalle sue mansioni dal Ministero, su iniziativa del direttore del carcere, ormai da tre anni, pur avendo avuto la sua opera carattere esclusivamente pedagogica ed educativa.

TAGLIARINI. Potremmo affidare il giudizio ai più alti funzionari che sono per la loro posizione al di sopra di pressioni, almeno delle più gravi. Il giudice potrebbe dare garanzie.

NEPPI MODONA, Giudice del tribunale di Torino. Per concludere l'argomento dei rapporti con le istituzioni sociali esterne, proporrei di prendere in esame le competenze della regione in materia di istruzione e di assistenza sociale, (salvo sempre il settore dell'edilizia), competenze che potrebbero essere attribuite

all'ente creando appositi organi che facciano capo alla regione, non siano inseriti nella gerarchia carceraria e svolgano le funzioni attualmente demandate ai centri di assistenza sociale. Uno dei mezzi per rompere la chiusura attuale delle istituzioni carcerarie è infatti quello di determinare l'intervento, in funzione alternativa alla gerarchia penitenziaria, di organi che potrebbero far capo alla regione. A questo punto in ogni caso si porrebbe il problema del reperimento dei fondi per permettere alle regioni di espletare anche queste attività in rapporto con le altre istituzioni sociali esterne.

Tra le altre questioni che mi sono state poste vi è quella delle esigenze di accentramento e di decentramento. L'indagine storica e la situazione attuale consentono di dare un giudizio globalmente negativo sull'accentramento burocratico dell'amministrazione carceraria e sul modo con cui vengono esercitati i poteri della direzione generale degli istituti di prevenzione e di pena. Presso l'Archivio di Stato è reperibile del materiale incredibile circa l'esercizio del potere da parte della direzione generale delle carceri e dei riformatori, dal quale emerge che la direzione ha sempre avuto dei poteri enormi su qualsiasi esigenza del detenuto: per qualsiasi bisogno, sia pure minimo, il carcerato deve rivolgersi alla direzione centrale. Si trovano molti di questi casi negli atti relativi agli anni dal 1890 al 1920: ad esempio, se l'internato chiede una medicina non elencata tra quelle somministrate dallo stabilimento, deve rivolgersi al direttore, che trasmetterà la sua istanza alla direzione generale; se il detenuto, cui a norma di regolamento spetterebbe il diritto di farsi crescere barba e capelli due mesi prima dell'esaurimento della pena, vuole farsi crescere solo i baffi, deve rivolgersi alla direzione generale. Si tratta di casi che fanno ridere: ma quando, ad esempio, un detenuto ha male di denti, e deve chiedere l'autorizzazione per chiamare un dentista, o per procurarsi una medicina, allora indubbiamente la violenza (non solo morale) diventa più evidente.

Il materiale reperibile presso l'Archivio di Stato si arresta al 1930.

PRESIDENTE. È probabile che la prassi posteriormente al periodo esaminato abbia registrato dei mutamenti.

NEPPI MODONA, Giudice del tribunale di Torino. Purtroppo ritengo che ciò non sia avvenuto. Nel libro di Ricci e Solierno è contenuta una parte dedicata ad interviste con il

personale direttivo degli stabilimenti carcerari, dalle quali risulta che i direttori si lamentano moltissimo della loro completa soggezione nei confronti della direzione generale. Anche in questo campo, a mio giudizio, occorrerebbe fare riferimento all'ente regione per lo snellimento di questa centralizzazione disumana, che costituisce una barriera tra le esigenze del detenuto e la loro soddisfazione.

PRESIDENTE. In questo modo, però, si rischierebbe di urtare la Costituzione.

NEPPI MODONA, Giudice del tribunale di Torino. Credo che nella Costituzione non siano contenute norme relative all'affidamento della gestione delle carceri agli organi centrali dello Stato.

PRESIDENTE. Una norma della Costituzione specifica le competenze delle regioni.

NEPPI MODONA, Giudice del tribunale di Torino. Il problema in esame potrebbe allora rientrare sotto la voce dell'assistenza.

PRESIDENTE. Si tratta comunque di un problema interpretativo.

NEPPI MODONA, Giudice del tribunale di Torino. Alla regione potrebbero essere affidati compiti di assistenza tradizionale al detenuto, naturalmente nei limiti della legge, svuotando così implicitamente i poteri che attualmente sono esercitati a livello centrale.

PRESIDENTE. Questa operazione potrebbe compiersi, a mio avviso, in un solo modo: proponendo alle attività assistenziali esercitate dalla regione un ente pubblico. Di conseguenza, non si avrebbe più un problema di competenza regionale, ma di rapporti con gli enti assistenziali.

NEPPI MODONA, Giudice del tribunale di Torino. Concludendo, ritengo che vi sia la possibilità di svuotare i poteri dell'amministrazione centrale a favore degli organi assistenziali della regione, potenziando le attività della stessa nel settore carcerario.

TAGLIARINI. Una domanda che diventa una osservazione: cioè un tipo di intervento esterno si può fare anche adesso entro certi limiti e ciò si può vedere in organismi come l'università di Bologna, presso la quale esiste un centro di studi per la prevenzione delle de-

vianze e dei comportamenti criminali; abbiamo chiesto di poter assistere quelle persone che stanno per uscire dal carcere per cercare di trovar loro una soluzione.

La seconda domanda riguarda il punto di collegamento tra le norme di diritto penale e sociale e l'ordinamento carcerario. Mi riferisco in definitiva alla procedura penale che si incentra sulla proposta della sentenza non determinata, della cosiddetta sentenza in bianco per cui è facoltà del giudice pronunciare la condanna e vi è poi la creazione di un tipo di trattamento non personalizzato, ma adeguato alle situazioni che hanno portato alla condanna, che in sostanza trasforma la pena e la misura di sicurezza in una misura unica e ripropone quel problema che a noi interessa, perché prende in visione sia l'ordinamento carcerario sia il codice penale.

Su questo argomento, che ha portato a molte discussioni e sul quale ancora oggi non si hanno conclusioni univoche, vorrei conoscere il suo parere, nelle prospettive da lei prima delineate sulla connessione tra diritto sociale e carcerario.

PRESIDENTE. È una questione che viene agitata da oltre 60 anni e vi sono delle modifiche nel nuovo codice e cioè strumenti nuovi che prima non esistevano, cioè la libertà è condizionata alla condotta del condannato durante l'espiazione della pena. La questione è grossa perché implica la trasformazione del codice penale, cioè la sostituzione di una norma che rappresenta delle garanzie e vuole che sia fissato il massimo della pena perché non si possa andare oltre. Il massimo è la garanzia per il cittadino che non possa essere punito oltre; il minimo sarebbe la garanzia sociale che non si possa andare al di sotto. Questa è la teoria tradizionale. Il trasferire l'attuale sistema della pena determinata alla pena indeterminata implica il concetto che il reato è una occasione e non una causa dell'esame di un cittadino, la cui configurazione sociale, cioè la sua possibilità di vivere in società senza ledere, è demandata a questo esame. Da ciò deriva che una espiazione idonea del reato non conta più.

TAGLIARINI. Non bisogna confondere la problematica della pena indeterminata, che riguarda l'aspetto del minimo e del massimo e si pone nelle prospettive dell'articolo 25 della Costituzione, con la problematica della sentenza in bianco, che si pone in certo senso all'opposto, in quanto non si riferisce alla du-

rata della pena (e in questo unificherebbe lo aspetto dell'indeterminatezza della misura di sicurezza con la determinatezza della pena e correggerebbe il principio per cui la misura di sicurezza possa essere risposta nel principio della pena), bensì si basa sul principio che, stabiliti i limiti minimo e massimo di trattamento detentivo, il tipo di trattamento stesso venga in concreto stabilito non dal giudice, che al riguardo non ha elementi di giudizio se non giuridici e formali (nonostante la formulazione dell'articolo 133), ma venga stabilito a un livello scientifico più alto in cui si collegano sociologia e psicanalisi, potendo con ciò stabilire in concreto tutte le misure che poi troveranno nell'ordinamento delle carceri una fonte per collegare l'ordinamento carcerario all'ordinamento sociale.

Qual è la sua opinione su questo problema ?

NEPPI MODONA, Giudice del tribunale di Torino. L'articolo 27 della Costituzione sembrerebbe suggerire questa unificazione, quando dice che le pene « debbono tendere alla rieducazione del condannato », ma per quanto riguarda la possibilità di risolvere il problema a livello giuridico, unificando pena e misura di sicurezza attraverso l'istituto della cosiddetta sentenza in bianco, nutro qualche perplessità e qualche preoccupazione di carattere garantistico. Il problema potrebbe essere così risolto: il giudice condanna a una determinata pena; poi inizia il trattamento all'interno del carcere, che mira alla rieducazione e alla risocializzazione del detenuto; il detenuto che risulta rieducato prima della scadenza della pena determinata dal giudice può venire messo immediatamente in libertà. La esigenza garantistica opera nel senso che se alla fine della pena il detenuto non risulta rieducato, deve essere scarcerato egualmente, e ciò perché una diversa soluzione potrebbe portare al rischio del *lager* di rieducazione coatta. La garanzia dell'articolo 27 interverrebbe in favore dell'imputato con il divieto di aumentare la pena anche se il detenuto non è rieducato. Mi sembra che l'onorevole Dell'Andro impostasse il problema proprio in questi termini.

BASAGLIA, Direttore dell'ospedale psichiatrico provinciale di Trieste. Vorrei puntualizzare un altro fatto che mi sembra essenziale. Per quanto riguarda il rapporto tra agenti di custodia ed internati, non bisogna dimenticare che sono proprio i primi che, in relazione alla loro funzione, devono provvedere alla riabilitazione del soggetto.

Sappiamo però (come diceva il professor Neppi Modona poco fa) che in generale entrambi provengono dalla stessa classe sociale, per cui l'uno diventa il persecutore e l'altro il perseguitato, essendo anche l'agente di custodia un isolato, un emarginato. E anche in relazione a questo fatto che la pena viene concepita come affiliazione e non come periodo di riabilitazione.

Per questo ritengo che gli agenti di custodia debbano essere smilitarizzati, e che comunque il loro numero debba essere aumentato, per fare in modo che, sentendosi essi più liberi, trasformino la loro violenza in uno sforzo costruttivo per la riabilitazione del detenuto.

RE GIUSEPPINA. L'agente di custodia cioè deve essere più libero per intendere la libertà dell'altro.

BASAGLIA, *Direttore dell'ospedale psichiatrico provinciale di Trieste*. Se deve avere l'alternativa l'agente di custodia, la deve avere anche il carcerato, e se la riabilitazione del carcerato passa attraverso le possibilità di una alternativa, il carceriere deve disporre di questa alternativa.

PRESIDENTE. Il problema della smilitarizzazione degli agenti di custodia è molto complesso e dovrebbe essere riferito solo a coloro che operano all'interno del carcere.

NEPPI MODONA, *Giudice del tribunale di Torino*. La funzione esterna potrebbe essere svolta, ad esempio, dai carabinieri.

PRESIDENTE. Diciamo genericamente corpo armato, senza specificare ulteriormente. Il problema della sicurezza potrebbe essere risolto con un aumento del personale amministrativo, pur mantenendo i servizi di sicurezza usuali.

NEPPI MODONA, *Giudice del tribunale di Torino*. Vorrei precisare che gli agenti che prestano attualmente servizio all'interno del carcere sono disarmati, salvo che il direttore dell'istituto disponga diversamente.

La soluzione possibile è quella di sostituire all'agente di custodia la figura dell'educatore, dell'assistente sociale, eccetera. Questa soluzione va però vista in relazione alle proposte di auto-gestione e di creazione di un nuovo tipo di rapporti all'interno dell'istituzione car-

ceraria, per cui, al limite, determinati servizi di sicurezza potrebbero essere affidati agli stessi detenuti attraverso sistemi di rotazione.

BASAGLIA, *Direttore dell'ospedale psichiatrico provinciale di Trieste*. Nel momento in cui modifichiamo la logica dell'istituto, viene modificata anche la logica dei rapporti.

NEPPI MODONA, *Giudice del tribunale di Torino*. Nel momento in cui creiamo una comunità carceraria a cui partecipano detenuti e agenti di custodia, i problemi di sicurezza vanno visti in una prospettiva diversa. Mi rendo conto che queste proposte possono sembrare avveniristiche...

PRESIDENTE. Vi è il pericolo di creare gruppi di potere.

NEPPI MODONA, *Giudice del tribunale di Torino*. Anche questo è vero. Ma, concludendo, dirò che le cose peggio di ora non posso né andare. È il momento di fare uno sforzo per vedere di modificare qualcosa. Abbiamo l'esperienza secolare di situazioni di violenza e di alienazione.

PRESIDENTE. Penso che debba convenire che il progresso sociale esiste e che i fatti registrati nel 1874 non si verificano più.

NEPPI MODONA, *Giudice del tribunale di Torino*. Anche attualmente le cronache dei giornali riferiscono episodi molto gravi di violenza carceraria. Vale la pena di tentare una nuova soluzione. Probabilmente problemi di sicurezza e di disciplina interna si porranno in prospettiva diversa se si tenta di creare comunità carcerarie e autogestione di servizi.

Abbiamo casi di tensione permanente per l'oggettivazione di entrambe le categorie: custodi e custoditi. Si potrebbe provare questo nuovo sistema a livello sperimentale, senza istituzionalizzarlo, ma creando strutture legislative che ne consentano l'introduzione nella vita carceraria.

PRESIDENTE. Un paradigma potrebbe essere costituito dagli istituti minorili dove vi può essere il ragazzo pericolosissimo la cui gestione è sorvegliata, mentre gli altri sono trattati quasi come in casa-albergo, godono di attrezzature sportive, si riuniscono creando vere comunità anche con il personale amministrativo e gli insegnanti. Si dovrebbe studiare un'articolazione per identificare questa possibilità.

NEPPI MODONA, *Giudice del tribunale di Torino*. Si dovrebbero attribuire poteri maggiori al direttore.

TAGLIARINI. Negli istituti minorili i direttori hanno ampi poteri.

BASAGLIA, *Direttore dell'ospedale psichiatrico provinciale di Trieste*. Qui si inserisce la prima domanda postami sugli effetti positivi di un maggiore inserimento di tecnici. Potremmo avere molti direttori non illuminati che peggiorerebbero la situazione nelle carceri. Il fatto che oggi in tutto il mondo stiano cambiando gli istituti psichiatrici è dovuto alla constatazione che tutte le persone che vivono nell'ospedale hanno la possibilità di sprigionare un potenziale terapeutico nei confronti degli altri, nessuno escluso. Si è detto allora:

perché non portiamo questo concetto in altri istituti?

PRESIDENTE. Oggi le figure che troviamo leggendo il Pellico si sono moltiplicate. Per molti detenuti gli agenti di custodia sono più che amici, addirittura manutengoli. Chi ha esperienza di carceri sa queste cose. Non tutto è così nero come si crede, pur non escludendo la conflittualità del rapporto e quindi la necessità di migliorare le strutture.

Se nessun altro membro del Comitato ha domande da porre, non ci resta che ringraziare i professori Basaglia e Neppi Modona per il loro contributo, nell'auspicio che la Commissione possa trarne il profitto che le relazioni svolte meritano.

La seduta termina alle 13.